

Allegato A1 - Regolamento del Fondo

1 - Fonti normative

Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013;

DGR 1345/2016, n. 2176/2016;

Legge Regionale n. 23/2015, articolo 6.

2 - Modalità di intervento

Erogazione di finanziamenti interamente a valere sulle risorse del Fondo.

3 - Ambito di applicazione

Microcredito.

4 - Beneficiari dell'intervento

Il presente regolamento si applica alla realizzazione di interventi di microcredito nei confronti dei seguenti Beneficiari, che per condizioni soggettive e oggettive si trovino in situazioni di difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito:

a. Lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, che alla data di presentazione della domanda siano titolari di partita IVA da non più di cinque anni, e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi massimo di 100.000,00 euro;

b. I liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

c. forme aggregate tra professionisti (società tra professionisti) con i medesimi requisiti previsti per le imprese;

d. Imprese individuali, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative operanti in Emilia-Romagna, che alla data di presentazione della domanda siano avviate da non più di cinque anni e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi massimo di 200.000,00 euro; le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente.

In ogni caso, i richiedenti dovranno dichiarare di non avere un livello di indebitamento a breve superiore a 50.000,00 Euro e dovranno risultare con domicilio fiscale nella Regione Emilia-Romagna.

5 - Settori economici di riferimento

a. Possono accedere al Fondo i soggetti sopra indicati operanti in tutti i settori economici, con le esclusioni previste dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013.

6 - Cause di Inammissibilità

- a. L'impresa non sia sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- b. L'impresa non presenti le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione " Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
- c. i Beneficiari che abbiano ricevuto, nel triennio precedente, altro contributo comunitario, a seconda degli specifici casi, nazionale o regionale in regime di " de minimis" che cumulato con quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime.

7 - Risorse Finanziarie

Euro 2.000.000,00. Tali risorse costituiscono il Fondo per il microcredito. Il Fondo può essere alimentato da ulteriori risorse che si rendessero disponibili ed assegnate al Fondo dalla Giunta.

8 - Modalità di intervento

Le risorse del Fondo per il microcredito sono utilizzate per erogare finanziamenti chirografari ai beneficiari. Ogni finanziamento deve essere assistito dalla Garanzia rilasciata dal soggetto gestore nella misura del 50%, il rischio di mancato rimborso è equamente ripartito tra la garanzia del gestore e il Fondo stesso.

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili del progetto, nel rispetto dei massimali previsti.

I finanziamenti sono erogati su un apposito conto corrente intestato al beneficiario, previa delibera e concessione dell'agevolazione. Il Soggetto gestore è remunerato per l'attività svolta, direttamente dal soggetto beneficiario.

I costi a carico dell'intervento come specificato nel successivo punto 10, saranno trattenuti dall'importo del finanziamento all'atto di erogazione del mutuo.

9 - Caratteristiche del finanziamento

Le finalità dei finanziamenti devono essere coerenti con l' articolo 6 della Legge Regionale n. 23/2015, le Deliberazioni di Giunta n. 1345/2016 e n. 2176/2016 e ss.mm.

Nello specifico, il finanziamento può essere finalizzato a sostenere l'autoimpiego, l'avvio di nuove imprese e alla realizzazione di un nuovo progetto di sviluppo nell' ambito di iniziative esistenti ubicate sul territorio regionale.

I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari, sono configurabili quale aiuto " de minimis" ai sensi dei Regolamenti CE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 e devono rispettare tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, e si caratterizzano come di seguito indicato:

- importo minimo: 5.000,00 euro;

- importo massimo: 25.000,00 euro;
- durata: fino a 60 mesi, incluso l' eventuale preammortamento;
- preammortamento: massimo 12 mesi;
- tasso: 0;
- rimborso: in rate costanti posticipate mensili e/o trimestrali;

Il finanziamento è assistito da una garanzia del 50% rilasciata direttamente dal soggetto gestore, il quale potrà controgarantire il proprio rischio su altri fondi. Non possono essere richieste, a sostegno del finanziamento, garanzie reali e/o patrimoniali.

10 - Costi per il beneficiario

Gli importi seguenti dovranno essere corrisposti direttamente al soggetto gestore all'atto del perfezionamento del contratto di finanziamento dal soggetto beneficiario e verrà trattenuto dall'importo finanziato all'atto dell'erogazione del mutuo:

- quota base richiesta a titolo di diritti di segreteria commisurata in euro 100,00;
- quota fino al 4% sull'importo finanziato;
- una quota fino al 2% sull'importo finanziato a copertura del costo della garanzia in favore della Regione Emilia Romagna per il 50% del finanziamento erogato.
- penale di estinzione anticipata: zero.

In caso di ritardato pagamento, si applica al beneficiario un interesse di mora pari al 2% (due per cento) in ragione d'anno.

11 - Spese ammissibili:

Sono ammissibili le spese connesse all'attività, indicate nel business plan e sostenute nel periodo di realizzazione del progetto, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di seguito indicate, nei limiti eventualmente evidenziati:

- l'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta;
- il pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività compreso il costo di personale aggiuntivo;
- investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo messa a punto di prodotti e/o servizi che presentino potenzialità concrete di sviluppo e consolidamento di nuova occupazione; sono ammissibili le spese fatturate da non oltre 3

mesi dalla data di presentazione della domanda e le spese ancora da sostenere. il progetto dovrà essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Nell' arco del periodo di realizzazione del progetto, il Soggetto gestore può consentire una rimodulazione delle spese ammesse, ferme restando le condizioni previste dal presente regolamento.

12 - Spese escluse:

Non sono ammissibili le spese relative a:

- imposta sul valore aggiunto;
- imposte e tasse;
- spese già fatturate con data antecedente di almeno di tre mesi dalla presentazione della domanda;
- consolidamento debiti bancari;
- interessi passivi;

13 - Criteri di selezione

Il soggetto gestore procede alla selezione attraverso l'analisi della:

- qualità del progetto (con riferimento al *business plan* presentato);
- capacità economico-finanziaria del progetto (capacità del progetto di produrre flussi di cassa sufficienti a rimborsare il finanziamento).

14 - Attività del Soggetto Gestore e presentazione delle domande, istruttoria e procedure di erogazione

I Beneficiari possono presentare domanda al gestore attraverso la compilazione di apposita modulistica reperibile presso gli sportelli messi a disposizione dal gestore (allegato A2) e/o attraverso la sezione del sito internet del gestore appositamente creata.

E' possibile presentare le domande al soggetto gestore dalla data di apertura dello sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili, tempestivamente comunicato sui siti indicati del gestore nelle sezioni appositamente dedicate.

Il richiedente consegna al Soggetto gestore la domanda sottoscritta in originale e corredata del documento di identità, la dichiarazione " De Minimis" , redatta in conformità con lo schema Allegato A3, sottoscritta in originale e corredata del documento di identità, e tutta la documentazione richiesta dal Soggetto gestore.

Il Soggetto gestore effettua l'istruttoria verificando il possesso dei requisiti, verificando l' eventuale presenza di cause di inammissibilità, ed effettuando la valutazione di merito creditizio. L' istruttoria deve completarsi entro 15(quindici) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria all' istruttoria.

Il Soggetto gestore si impegna a svolgere, anche attraverso terzi, attività di accompagnamento e di consulenza ai richiedenti al fine di metterli in condizione di organizzare la propria attività e di favorire la restituzione puntuale delle rate del credito concesso.

Il Soggetto gestore, procederà alla valutazione provvedendo a comunicare l' esito al beneficiario. In caso di esito positivo si procederà alla stipula del finanziamento.

Il soggetto gestore trasmette semestralmente all'amministrazione una sintesi dell'attività effettuata, secondo lo schema sintetico proposto all' Allegato A5.

Non possono essere accolte richieste di finanziamento per le quali vengano prodotti documenti, dichiarazioni e/o certificazioni che risultino in fase di istruttoria, in tutto o in parte non veritieri, incompleti o inesatti.

L' erogazione avviene su conto corrente bancario indicato dal Beneficiario, entro 30 giorni dalla delibera.

Il beneficiario è tenuto alla rendicontazione del progetto entro 12 mesi dalla erogazione del finanziamento, pena la revoca.

Il Soggetto gestore cura altresì l'incasso delle rate e il monitoraggio del regolare rimborso. In caso di insolvenza del beneficiario, il Soggetto gestore cura, anche per conto del Fondo, le procedure di recupero crediti, attivando anche azioni giudiziali di recupero. I relativi costi di recupero sono a carico del Fondo.

15 - Rapporti del Soggetto Gestore con l'Amministrazione

Il Soggetto gestore trasmette semestralmente all'Amministrazione un resoconto sintetico delle posizioni in essere, e semestralmente un monitoraggio dell'attività secondo le informazioni di sintesi elencate all'Allegato A5 circa la movimentazione complessiva delle risorse assegnate.

Il soggetto gestore del " Fondo per il microcredito si impegna nei confronti dell'Amministrazione a:

- a. assicurare i necessari raccordi con l'Amministrazione;
- b. osservare tutte le disposizioni previste dal presente accordo, la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed, in particolare, il Reg. (UE) N. 1407/2013 e il Reg. (UE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis" ;
- c. trasmettere all'Amministrazione, il modulo di scheda istruttoria, i monitoraggi ed assicurare l'accesso ai documenti da parte dell'Amministrazione;
- d. garantire l' accesso ai controlli riguardanti gli aspetti amministrativi, tecnici e finanziari del gestore e anche di altri soggetti eventualmente con esso convenzionati relativamente al Fondo Microcredito;

- e. fornire le evidenze relative alle procedure e alla documentazione, ai fini dello svolgimento delle funzioni di controllo da parte dell'Amministrazione;
- f. tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g. garantire l'utilizzo di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati;
- h. inviare i dati afferenti ai Beneficiari dei finanziamenti per il monitoraggio all'Amministrazione;
- i. monitorare con regolarità e tempestività l'andamento degli interventi, in particolare ai fini della rilevazione dell'effettivo assorbimento dei fondi resi disponibili e comunicare tempestivamente gli esiti all'Amministrazione;
- j. comunicare all'Amministrazione, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, tutte le irregolarità che sono state oggetto nel semestre stesso;
- k. stabilire procedure per far sì che tutta la documentazione sia conservata, per tutta la durata del presente accordo, nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa nazionale vigente.